

Per i primi dieci anni dalla pubblicazione della presente legge il reddito derivante dalle ordinarie operazioni di proprio istituto sarà esente dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 8. All'art. 10 della legge è sostituito il seguente:

“Quando col ricavato dei fondi enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competano, la cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, prelevato quanto occorre per il servizio di ammortamento delle anticipazioni fatte dalle due Province, essa potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi, al fine d'incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrarie intensive e i rimboschimenti”.

Art. 9. Gli atti e i contratti della cassa ademprivile, che siano per loro natura soggetti a registrazione e non siano contemplati da altre disposizioni della presente Legge relative alla tassa di registro, saranno registrati con la tassa di una lira.

Art. 10. Alla prima parte dell'art. 13 della legge è sostituita la seguente:

“Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1904”.

(*Omissis*)

13.11. Legge 14 luglio 1907, n. 562

Modificazioni ed aggiunte alle Leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna

TITOLO I — *Credito agrario*

CAPO I — *Cassa ademprivile*

Art. I. All'art. 5 della Legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

“La cassa ademprivile istituita nelle Province di Cagliari e Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle casse provinciali di credito agrario create con la Legge 15 luglio 1806, n. 383.

Ciascuna cassa adempribile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

- 1) di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine adempribile di cui negli articoli 2 e 4;
- 2) di fare anticipazioni in danaro e in natura ai monti frumentari e nummari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;
- 3) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie od affini, purché le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime ed in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;
- 4) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostruzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri.

Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni per i primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, né potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal consiglio di amministrazione della cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle Leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme che la cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2,50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della cassa per un tempo non inferiore a 2 anni".

Art. 2. All'art. 6 della Legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

"Il patrimonio delle due casse ademprivili è costituito:

- 1) da una somma di 3 milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909 e da iscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, mediante decreti del Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti. Di detta somma lire 1.800.000 sono assegnate alla cassa di Cagliari e lire 1.200.000 a quella di Sassari. Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;
- 2) da tutti i beni d'origine ademprivile, liberi da servitù con dominio od altro onere;
- 3) da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni, iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'art. 6 della Legge 15 luglio 1906, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;
- 4) dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la cassa dovrà investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2 che fosse ritenuto utile alienare.

Sul fondo di lire 1.200.000 spettante alla cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta cassa dalla cassa dei depositi e prestiti e la verserà a questa in estinzione dell'anticipazione fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3, non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1 e in anticipazione agli enfiteusi e alle società cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e d'altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata."

Art. 3. I proventi ordinari della cassa ademprivile sono i seguenti:

- 1) gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'art. 1;
- 2) i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi, di cui nell'art. 4.

Potrà essere autorizzata dal consiglio d'amministrazione della cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona coltura del fondo da cedere.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4.⁽¹⁶⁾ Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 4 della Legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

“L'amministrazione della cassa adempribile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 30 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero di agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a 5 ettari e dalla stessa amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni d'origine adempribile che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi, se boschivi, a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di tagliar raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero di agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni che concorreranno nella spesa del 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo sotto pena di decadenza di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni dall'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dalla amministrazione della cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Le somme percepite dallo Stato, per i prodotti del taglio dei boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della Legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite al netto delle spese, alla cassa adempribile. La cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

(16) Vedi art. 4 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni od altro, da parte della cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gl'immobili."

Art. 5. Il consiglio d'amministrazione di ciascuna delle casse ademprivili si compone di un presidente e otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della Provincia.

Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti da consiglio provinciale con le norme dell'art. 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della giunta provinciale amministrativa.

Il presidente resta in carica 3 anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi, restano in carica 2 anni, e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno di una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due casse avrà un direttore nominato dal Ministro di agricoltura, Industria e Commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla tesoreria della Provincia. Il bilancio annuale della cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunci legali della rispettiva Provincia.

(Omissis)

CAPO IV -- Consorzi agrari

(Omissis)

Art. 23. Alla cassa ademprivile, ai monti frumentari e nummari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel Titolo V della Legge 29 marzo 1906, n. 100, per il credito agrario in Sicilia.

Art. 24. La cassa ademprivile, i monti frumentari e le casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti dal regolamento.

La vigilanza sopra i monti frumentari e le casse agrarie potrà essere dal Ministro delegata al direttore della cassa ademprivile di ciascuna delle due Province.

Il fondo del soppresso censorato sui monti frumentari concorrerà nelle spese occorrenti per vigilanza governativa.

È soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lett. c) dell'art. 3 della Legge 2 agosto 1897, n. 382.

TITOLO II

CAPO I — *Miglioramento agrario*

Art. 25.⁽¹⁷⁾ L'art. 4 della Legge 2 agosto 1897 è così modificato:

“In ciascun capoluogo delle Province dell'Isola è istituita una giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'appello e da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri elettivi della giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal consiglio stesso.

Sarà incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennità da determinarsi dalla giunta d'arbitri.

Le funzioni di membri della giunta sono compensate con medaglia di presenza di lire 10 pagabili dalla cassa ademprivile”.

(Il resto identico all'art. 2 della Legge 18 luglio 1902).

Art. 26.⁽¹⁸⁾ Dopo il secondo capoverso dell'art. 4 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, è aggiunta la seguente disposizione:

“Il consiglio d'amministrazione della cassa ademprivile può sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la giunta di arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro i quindici giorni, prima che la giunta omologhi qualsiasi transazione. La giunta anche dopo aver sentito il parere del consiglio della cassa ademprivile, può chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovrà sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse”.

(Omissis).

Art. 27.⁽¹⁹⁾ Al primo capoverso dell'art. 5 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, dopo la parola “identificazione” sono aggiunte le seguenti:

“Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune”.

(17) Vedi art. 26 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

(18) Vedi art. 26 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

(19) Vedi art. 27 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

Art. 28.⁽²⁰⁾ Al primo capoverso dell'art. 10 della Legge 28 agosto 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

"Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909".

Art. 29.⁽²¹⁾ Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all'art. 4 della Legge 2 agosto 1897, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati dei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'art. 6 della legge predetta, la cassa ademprivile dovrà rilasciare ai Comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

Art. 30.⁽²²⁾ I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto ai Cussorgiali al primo gennaio 1906, saranno dalla cassa ademprivile dati ad enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente Legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.

A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà la cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria.

Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso nello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.

Art. 31. In ciascuna delle due Province di Cagliari e Sassari è istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale di ogni cattedra è costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (numeri 6 e 7 tabella A).

Il Ministro di agricoltura potrà, entro i limiti della somma stanziata istituire con decreto reale, poteri dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno a titoli di esempio, opere di bonificazione agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

(20) Vedi art. 28 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

(21) Vedi art. 29 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

(22) Vedi art. 30 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

I poderi dimostrativi circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'art. 27 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, od anche assumerli in enfiteusi.

In ogni Provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine ed attrezzi rurali.

La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della cassa ademprivile.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.

Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a ciò destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

Art. 32. Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche direttore del monte frumentario, qualora il magazzino del monte si trovi nel podere.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

Art. 33. I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonché gli edifici per magazzini dei monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizioni, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Art. 34.⁽²³⁾ Il termine di cui all'art. 14 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, è prorogato per un decennio.

All'art. 12 di detta legge è sostituito il seguente:

(23) Vedi art. 31 del TU 10 novembre 1907, n. 844.

“I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall’attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza di 3 chilometri dall’abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno dell’imposta fondiaria erariale.

L’imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Il beneficio della esenzione dell’imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente Legge”.

Art. 35.⁽²⁴⁾ La disposizione dell’art. 14 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, è estesa pure alle permutate e compre-vendite fino a 20 ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle Province sarde non sia stato avviato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

(*Omissis*)

TITOLO VII — *Disposizioni generali*

(*Omissis*)

Art. 36. Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti per la esecuzione delle Leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.

13.12. **Regio Decreto 10 novembre 1907, n. 844**
Approvazione del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna

In virtù della facoltà conferita al Governo dall’art. 63 della Legge 14 luglio 1907, n. 562

vedute le Leggi 2 agosto 1897, n. 382, 29 luglio 1902, n. 342 e 14 luglio 1907, n. 562

⁽²⁴⁾ Vedi art. 31 del TU 10 novembre 1907, n. 844.